

**RICHIESTA E AUTOCERTIFICAZIONE
PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER REDDITO**

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____
residente a _____
via _____ n° _____
codice fiscale _____
intestataro della dell'utenza idrica singola/condominiale _____
codice cliente n. _____
telefono _____

- in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile di cui all'art. 27 del Regolamento e al punto 7.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato;
- consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

richiede di poter accedere alle agevolazioni tariffarie previste per reddito e tal fine dichiara:

- 1) di essere residente in un'abitazione di proprietà in affitto
- 2) di non essere proprietario di più di un'abitazione sul territorio nazionale ad eccezione degli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro
- 3) di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico)
- 4) che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _____ componenti.

Alla presente richiesta inoltre allega:

- a) copia della certificazione ISEE ai sensi dei D.Lgs. 109/1998 e sue modifiche ed integrazioni
- b) copia fotostatica di un documento di identità valido

Il sottoscritto è a conoscenza che l'agevolazione sarà applicata nella prima bolletta utile e che, al fine di garantire la sua applicazione nell'intero anno, la Società GAIA S.p.A. emetterà un conguaglio di chiusura annuale provvedendo così a corrispondere l'agevolazione anche sugli importi delle bollette emesse precedentemente l'acquisizione del beneficio. Infine è a conoscenza che la presente istanza ha validità di un anno e che per mantenere le agevolazioni in oggetto per l'anno successivo dovrà presentare una nuova richiesta nei termini indicati nel Regolamento.

_____ li _____

Firma del dichiarante

**Fax per inviare la documentazione ISEE
0584 2804247**

Gli sportelli di GAIA SpA:

CARRARA Via Roma n. 24
Mercoledì e Venerdì ore 8,30-13,30

TERRAROSSA Corso Europa Unita n. 27
Martedì e Venerdì ore 8,30-13,30

GALLICANO Via della Rena n. 24
Martedì e Mercoledì ore 8,30-13,30

MARINA DI PIETRASANTA Via Donizetti n. 16
Lunedì e Giovedì ore 8,30-13,30

Indirizzo per invio postale:
GAIA S.p.A. - C.P. 199 - 55045 - Marina di Pietrasanta - LU

COME CONTATTARCI

CONSULENZA CLIENTI
solo da tel. fissi
24 ore su 24

EMERGENZE GUASTI
da tel. fissi e mobili
24 ore su 24

**LA DOCUMENTAZIONE ISEE
VA INVIATA AL NUMERO DI
FAX 0584 2804247**

**CHIAMA:
800-004200
AUTOLETTURA**

**VUOI PAGARE SOLO
QUELLO CHE CONSUMI?
E COMUNICACI LA LETTURA
DEL TUO CONTATORE**

www.gaia-spa.it - info@gaia-spa.it





Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
dell'A.T.O. N.1 "Toscana Nord"



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2000
IQ-0707-16

**REGOLAMENTO
SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
MEDIANTE CERTIFICAZIONE ISEE**

**SCADENZA PRESENTAZIONE
DOMANDE: 30 SETTEMBRE 2011**

**Finalità
Soggetti interessati
Modulistica per la richiesta**

**REGOLAMENTO SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
MEDIANTE CERTIFICAZIONE ISEE.**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito Territoriale n° 1 "Toscana Nord" n° 16 del 28 luglio 2009 e aggiornato con delibera n° 6 del 3 marzo 2010.

Art. 1 - Oggetto e finalità

- Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a nuclei familiari che versano in condizioni socio/economiche disagiate, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare.
- I beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 del presente articolo sono i nuclei familiari residenti nelle utenze singole o condominiali che appartengono alla tipologia di utilizzo "domestico residente e assimilato a residente".
- Il parametro di riferimento per accedere alle agevolazioni tariffarie è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998 così come integrato e modificato successivamente.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

- Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 6 i nuclei familiari, nei quali sia presente l'intestatario del contratto di utenza con GAIA SpA, che, per l'anno 2010, possiedono i seguenti requisiti:
 - di avere un reddito ISEE come riportato nella seguente tabella, diversificato in base al numero dei componenti il nucleo familiare

nucleo familiare	residente in abitazione di proprietà con reddito ISEE pari a	residente in abitazione in affitto con reddito ISEE pari a
numero componenti	Euro	Euro
1	19.357	13.434
2	16.530	12.758
3	15.388	12.484
4	14.736	12.328
5	14.303	12.225
più di 5	14.004	12.153

- Di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
- Di non possedere più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro;

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

- Il nucleo familiare deve presentare al soggetto Gestore GAIA SpA

attraverso i consueti canali messi disposizione dell'utente per qualsiasi tipo di pratica (posta, sportello, email, ..., etc.):

- Autocertificazione, mediante apposito modello (vedere Allegato 1), del fatto di risiedere in un'abitazione di proprietà oppure in affitto, della composizione del nucleo familiare e del proprio patrimonio immobiliare dichiarando, per quest'ultimo, di non essere proprietario,
 - di abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7(villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico),
 - di più di un'abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 258,00 euro;
- Copia della certificazione ISEE predisposta adottando i criteri nazionali,
- Copia di un documento di identità.

Art. 4 - Termini di presentazione delle istanze

- L'istanza per le agevolazioni tariffarie deve essere presentata entro il **30 settembre 2011** e deve riguardare la situazione economica e patrimoniale dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione, pena la mancata concessione o perdita del beneficio alle agevolazioni tariffarie.

Art. 5 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

- GAIA SpA effettua controlli a campione delle istanze presentate dagli utenti al fine di accertare la veridicità della documentazione consegnata e prevista all'art. 3.
- Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA SpA per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata, oltre a mora, interessi legali e alla penale prevista all'art. 49 del Regolamento del servizio idrico integrato.

Art. 6 - Misura delle agevolazioni

- L'agevolazione tariffaria consiste nella riduzione percentuale dell'importo fatturato in bolletta dal soggetto Gestore GAIA SpA per gli importi relativi alla quota fissa e variabile in applicazione dell'articolazione tariffaria vigente al momento del beneficio nella misura percentuale riportata nella tabella seguente:

	nucleo familiare	residente in abitazione di proprietà con reddito ISEE pari o inferiore a	residente in abitazione in affitto con reddito ISEE pari o inferiore a
	numero componenti	Euro	Euro
RIDUZIONE DEL 30%	1	19.647	13.635
	2	16.778	12.949
	3	15.618	12.671
	4	14.957	12.513
	5	14.517	12.408
	più di 5	14.214	12.335

	nucleo familiare	residente in abitazione di proprietà con reddito ISEE pari o inferiore a	residente in abitazione in affitto con reddito ISEE pari o inferiore a
	numero componenti	Euro	Euro
RIDUZIONE DEL 50%	1	17.999	11.987
	2	15.130	11.301
	3	13.970	11.023
	4	13.309	10.865
	5	12.869	10.760
	più di 5	12.566	10.687

Art. 7 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione

- Le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 6 hanno validità annuale e devono essere erogate:
 - a partire dalla prima fatturazione emessa nell'anno qualora il nucleo familiare abbia già beneficiato delle agevolazioni tariffarie nell'anno precedente in attesa della nuova istanza da presentare entro il termine previsto all'art. 4. In caso di mancata istanza o perdita dei requisiti richiesti, il soggetto Gestore GAIA SpA provvede in sede di conguaglio di fine anno a recuperare le somme corrisposte a titolo di agevolazione tariffaria in ciascuna delle bollette emesse in corso d'anno;
 - a partire dalla prima fatturazione utile qualora il nucleo familiare presenti per la prima volta istanza di agevolazione tariffaria nel termine previsto all'art. 4. In sede di conguaglio di fine anno il soggetto Gestore GAIA SpA provvede a corrispondere le agevolazioni tariffarie anche sugli importi delle bollette emesse precedentemente l'acquisizione del beneficio.
- Qualora si tratti di utenza condominiale, l'erogazione dell'agevolazione tariffaria viene corrisposta indicando per ogni nucleo familiare l'importo del rimborso, il nominativo e omettendo l'oggetto specifico del rimborso. E' cura del singolo nucleo familiare interessato richiedere direttamente all'amministratore del Condominio il rimborso dell'importo.

Art. 8 - Comunicazione dei risultati

- In caso di rigetto dell'istanza di agevolazione GAIA SpA comunicherà entro 30 giorni dalla ricezione della medesima il mancato accoglimento. Altrimenti la domanda si riterrà accolta.

Art. 9 - Promozione e diffusione del regolamento

- GAIA SpA provvede a dare comunicazione riguardo il presente regolamento fra le informazioni contenute nelle bollette dei consumi emesse durante l'anno e nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre procede a sviluppare appositi strumenti di comunicazione.
- GAIA SpA mette a disposizione adeguata documentazione per i Comuni e gli altri soggetti preposti alla certificazione ISEE.

Art. 10 - Finanziamento delle agevolazioni tariffarie

- Le agevolazioni tariffarie sono finanziate attraverso l'omonimo fondo alimentato dall'articolazione tariffaria e da eventuali conferimenti di risorse aggiuntive da parte dei Comuni dell'ATO.
- Le risorse massime sono fissate annualmente dall'Autorità di Ambito.
- Qualora non venisse utilizzato l'intero importo questo integrerà le risorse dell'anno successivo.

Art. 11 - Insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie

- In caso di insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie, l'Autorità di Ambito, in sede di aggiornamento annuale dell'articolazione tariffaria, provvede a integrarle sulla base del rendiconto del soggetto Gestore GAIA SpA sulle domande presentate, dell'ammontare delle risorse già erogate e di quelle che si stima di erogare nell'anno.

Art. 12 - Aggiornamenti annuali automatici delle soglie di reddito ISEE e loro revisioni

- Le soglie di reddito previste all'art. 2 sono aggiornate annualmente in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria al tasso di inflazione programmato risultante dal più recente DPEF.
- In base alle rilevazioni e alla congruità del fondo per le agevolazioni tariffarie, l'Autorità di Ambito può rivedere le soglie di reddito ISEE e la misura delle agevolazioni tariffarie in sede di revisione ordinaria della tariffa e del Piano d'Ambito.

